

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO AI SENSI
DELL'ART. 55-NOVIES, D.LGS. 165/2001
CIRCOLARE DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 3/2010

La circolare in esame interviene in materia di trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'obbligo di rendere conoscibile il nominativo dei dipendenti pubblici a contatto con il pubblico, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe apposte presso la postazione di lavoro. Tale obbligo è previsto dall'art. 55-*novies* del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009 ed è in vigore dal 13/02/2010.

La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 (tra le quali le Università) e riguarda tutti i dipendenti dei suddetti enti, soggetti a contrattazione collettiva, con esclusione del personale di cui all'art. 3, D.Lgs. 165/2001 (tra cui i professori ed i ricercatori universitari).

La norma è vincolante nei confronti della generalità dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.

È prevista la possibilità di introdurre deroghe per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai compiti ad esse attribuiti. Tale regime derogatorio deve essere formalizzato con decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, o, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Attività a contatto con il pubblico → sono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta.

A titolo esemplificativo:

- attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente;
- attività svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico;
- attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico;
- attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle p.a.;
- attività del personale sanitario a contatto con il pubblico.

L'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di "*cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro*". La scelta tra l'una e l'altra modalità è rimessa all'amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa che è quello dell'identificazione dell'addetto.

L'amministrazione, oltre al nominativo del dipendente, può valutare se attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi, soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione (posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza), facendo attenzione a non diffondere dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità.

L'inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.